



6 ottobre 2010

Lettera circolare AI n. 293

Decisione del 30 agosto 2010 9C_510/2009

Le conseguenze di un traumatismo cervicale di contraccolpo (il cosiddetto «colpo di frusta») non danno per principio diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione invalidità.

In base a considerazioni fatte nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulle conseguenze di questo traumatismo, segnatamente sull'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra l'infortunio e il danno alla salute, il Tribunale federale ha deciso che i principi ivi sviluppati sono applicabili per analogia all'assicurazione invalidità nel caso in cui quest'ultima debba esprimersi sul carattere invalidante delle conseguenze di un traumatismo cervicale di contraccolpo in assenza di un deficit funzionale od organico oggettivabile.

Questo significa che nei casi in cui saranno fatte valere conseguenze di un «colpo di frusta», di per sé o accompagnate da altre diagnosi difficilmente oggettivabili, gli uffici AI applicheranno immediatamente la giurisprudenza riguardante i disturbi da dolore somatoformi (DTF 130 V 352).

Per quanto riguarda le rendite correnti possibilmente fondate sulla diagnosi di un «colpo di frusta», una revisione giusta l'articolo 17 LPGA è esclusa (cfr. DTF 135 V 215).

La Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'AI (CIGI) sarà adeguata in funzione di quanto summenzionato.